

**DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO
PER L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE ED IL TRANSITO DI ENERGIA
ELETTRICA A MEZZO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE PER
L'ANNO 2004**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 <i>Definizioni.....</i>	<i>4</i>
Articolo 2 <i>Oggetto e finalità.....</i>	<i>7</i>
Articolo 3 <i>Corrispettivi di accesso alla rete di trasmissione nazionale per l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica.....</i>	<i>8</i>
TITOLO II – MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ DI TRASPORTO ASSEGNABILE PER L'ANNO 2004.....	8
Articolo 4 <i>Capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione.....</i>	<i>8</i>
Articolo 5 <i>Capacità di trasporto assegnabili su base settimanale e giornaliera per l'importazione.....</i>	<i>10</i>
Articolo 6 <i>Capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione.....</i>	<i>11</i>
Articolo 7 <i>Capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera per l'esportazione.....</i>	<i>12</i>
TITOLO III - MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PER L'IMPORTAZIONE SU BASE ANNUALE PER L'ANNO 2004.....	12
Articolo 8 <i>Assegnazione di capacità di trasporto alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano ed alla Francia, relativamente alla Corsica.....</i>	<i>13</i>
Articolo 9 <i>Assegnazione di capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.....</i>	<i>13</i>
Articolo 10 <i>Procedure di assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione.....</i>	<i>14</i>
Articolo 11 <i>Richieste di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione....</i>	<i>14</i>
Articolo 12 <i>Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione.....</i>	<i>15</i>
TITOLO IV- MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO SU BASE ANNUALE PER L'ESPORTAZIONE PER L'ANNO 2004.....	17
Articolo 13 <i>Procedure di assegnazione della capacità di trasporto su base annuale per l'esportazione.....</i>	<i>17</i>
Articolo 14 <i>Richieste di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione....</i>	<i>18</i>
Articolo 15 <i>Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione.....</i>	<i>19</i>
TITOLO V - SISTEMA DI NEGOZIAZIONE DELLE CAPACITÀ DI TRASPORTO GIÀ ASSEGNATE SU BASE ANNUALE.....	19
Articolo 16 <i>Sistema di negoziazione delle capacità di trasporto già assegnate su base annuale....</i>	<i>19</i>
TITOLO VI - MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO ASSEGNABILE SU BASE SETTIMANALE E GIORNALIERA PER L'ANNO 2004	20
Articolo 17 <i>Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera.....</i>	<i>20</i>
TITOLO VII- DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO	21
Articolo 18 <i>Definizione delle zone cui si riferiscono i diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto.....</i>	<i>21</i>
Articolo 19 <i>Diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto su base annuale.....</i>	<i>21</i>
Articolo 20 <i>Diritti ed obblighi dei soggetti assegnatari di capacità di trasporto assegnata su base annuale autonomamente dagli operatori di sistema.....</i>	<i>22</i>
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	22

Articolo 21 <i>Funzioni di sorveglianza e promozione della sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi</i>	22
Articolo 22 <i>Direttiva al GRTN per la determinazione delle capacità di trasporto</i>	23
Articolo 23 <i>Assegnazione di quote capacità di trasporto obiettivo non assegnate prima dell'1 gennaio 2004</i>	23
Articolo 24 <i>Disposizioni transitorie e finali</i>	24

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 *Definizioni*

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate e richiamate all'articolo 1 dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata modificata, nonché le seguenti definizioni:

- **APG** è *Verbund - Austrian Power Grid AG*, gestore di rete dell'Austria;
- **assegnatario** è il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di utilizzo di capacità di trasporto in esito ad una assegnazione;
- **assegnatario di bande** è il soggetto cui siano stati attribuiti diritti di utilizzo di bande in esito all'assegnazione su base annuale;
- **assegnazione** è l'attribuzione di diritti di utilizzo di porzioni di capacità di trasporto su una frontiera elettrica, al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- **assegnazione autonoma** è un'assegnazione in cui i diritti di utilizzo di quote di capacità di trasporto su una frontiera elettrica sono attribuiti autonomamente dai singoli gestori di rete interessati alla stessa frontiera elettrica e i diritti di utilizzo della capacità di trasporto così assegnati sono riconosciuti in maniera reciproca tra i medesimi gestori di rete;
- **assegnazione congiunta** è un'assegnazione in cui l'attribuzione dei diritti di utilizzo viene svolta da un unico soggetto per conto dei singoli gestori di rete interessati ed i diritti di utilizzo della capacità di trasporto sono riconosciuti contestualmente, in esito a detta procedura, dal GRTN sulla rete di trasmissione nazionale e dai singoli gestori di rete confinanti sulla propria rete;
- **assegnazione coordinata** è un'assegnazione in cui i diritti di utilizzo di quote di capacità di trasporto sono attribuiti autonomamente dai singoli gestori di rete interessati, sulla base di una metodologia tra di essi concordata;
- **banda** è una quota della capacità di trasporto assegnabile su base annuale su una frontiera, di ampiezza costante nelle ore rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del periodo intermedio. Ciascuna ampiezza, fino all'implementazione, da parte del GRTN di misure volte al consolidamento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, può essere ulteriormente differenziata tra ore diurne ed ore notturne, come definite dal medesimo GRTN ai sensi dell'articolo 4, comma 4.9, e dell'articolo 6, comma 6.6, del presente provvedimento;
- **capacità di trasporto** è la massima potenza destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;

- **contratti pluriennali** sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;
- **CRE** è la *Commission de Régulation de l’Energie*, autorità di regolazione per l’energia della Francia;
- **dimensione** è l’ampiezza di una banda in ciascuna ora del periodo invernale;
- **ELES** è *Elektro-Slovenija, d.o.o.*, gestore di rete della Slovenia;
- **frontiera elettrica** è l’insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
- **frontiera meridionale** è la frontiera elettrica con la Grecia;
- **frontiera nord-ovest** è l’insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
- **frontiera nord-est** è l’insieme delle frontiere elettriche con l’Austria e con la Slovenia;
- **frontiere settentrionali** sono la frontiera nord-ovest e la frontiera nord-est;
- **gestore di rete** è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
- **GRTN** è il Gestore della rete;
- **HTSO** è *Hellenic Transmission System Operator S.A.*, gestore di rete della Grecia;
- **operatore di sistema** è ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la rete di trasmissione nazionale;
- **periodo estivo** è il periodo comprendente i giorni dei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre dell’anno 2004, nonché i giorni 30 e 31 agosto 2004;
- **periodo invernale** è il periodo comprendente i giorni dell’anno 2004 non inclusi nei periodi estivo ed intermedio;
- **periodo intermedio** è il periodo comprendente giorni del mese di agosto dell’anno 2004, ad eccezione dei giorni 30 e 31 del medesimo mese;
- **RAE** è *Regulatory Authority for Energy of Greece*, autorità di regolazione per l’energia della Grecia;
- **rete di interconnessione** è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
- **rete rilevante** è l’insieme della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un sito di connessione;
- **RTE** è *Réseau du transport de l’électricité*, gestore di rete della Francia;
- **servizio di interrompibilità istantanea del carico** è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico in tempo reale, attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal medesimo GRTN;
- **scambi transfrontalieri di energia elettrica** sono l’importazione o l’esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l’Italia;
- **Stato confinante** è qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
- **transito di energia elettrica** è l’importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;

- **zona** è ciascuna zona della rete rilevante definita dal GRTN ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 95/01 ed approvata dall'Autorità con deliberazione n.125/02;
- **zona virtuale** è una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;

- * -

- **direttiva 96/92/CE** è la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- **direttiva 2003/54/CE** è la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- **regolamento n. 1228/2003** è il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 176 del 15 luglio 2003;
- **decreto ministeriale 17 dicembre 2003** è il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2003 recante modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004;
- **deliberazione n. 162/99** è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999;
- **deliberazione n. 95/01** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001, come successivamente modificata ed integrata;
- **Testo integrato** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata e modificata;
- **deliberazione n. 301/01** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 8 del 10 gennaio 2001;
- **deliberazione n.125/02** è la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, recante Approvazione della suddivisione della rete rilevante in zone ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01;
- **deliberazione n. 190/02** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2002, n. 190/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2002, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n.20/03** è la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 71 del 26 marzo 2003;
- **deliberazione n. 137/03** è la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 137/03 recante Definizione di criteri per l'aggiornamento del corrispettivo alla società gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 137/03);
- **deliberazione n. 151/03** è la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 151/03 recante Disposizioni urgenti transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica, come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2003, n. 155/03;

Articolo 2
Oggetto e finalità

- 2.1 Con il presente provvedimento vengono definite disposizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto, per l'anno 2004 e relativamente alle frontiere elettriche settentrionali e meridionale, per:
- i. l'importazione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003;
 - ii. l'esportazione di energia elettrica;
 - iii. il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;
- al fine di:
- a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;
 - b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale e l'accesso alla medesima dei transiti di energia elettrica;
 - c) assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza.
- 2.2 Coerentemente con le disposizioni del regolamento n.1228/2003, le disposizioni di cui al comma 2.1 prevedono attribuzioni di diritti di utilizzo della capacità di trasporto:
- a) su base annuale e la libera cessione dei medesimi diritti tra soggetti, anche a mezzo di un sistema di negoziazione della capacità di trasporto basato su metodi di mercato;
 - b) su base settimanale e giornaliera, mediante l'impiego di metodi di mercato che prevedono l'attribuzione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto contestualmente all'assegnazione di diritti di importazione o di esportazione dell'energia elettrica sottesa alla suddetta capacità.
- 2.3 Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2.1, il presente provvedimento disciplina:
- a) la definizione delle capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con altri Stati, ivi inclusi gli Stati confinanti;
 - b) l'assegnazione di quote della capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 17 dicembre 2003;
 - c) l'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile ai clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale per l'importazione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, nonché ai clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE per il transito di energia elettrica;
 - d) l'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile ai clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE per l'esportazione di energia elettrica e per il transito di energia elettrica.

Articolo 3

Corrispettivi di accesso alla rete di trasmissione nazionale per l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica

- 3.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per la garanzia della capacità di trasporto, è fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2004, nella misura di 0,03 centesimi di euro per kWh di energia elettrica oggetto di importazione, di esportazione e di transito di energia elettrica.
- 3.2 Per l'anno 2004, il transito sulla rete di trasmissione nazionale potrà essere regolato dall'accordo "ETSO – Cross Border Trade" definito per l'anno 2004, nel rispetto delle condizioni poste dall'Autorità con la deliberazione n. 137/03, riconoscendone gli effetti sulla disciplina delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti di trasporto dell'energia elettrica sul territorio nazionale, coerentemente con le disposizioni del regolamento n. 1228/2003.

Titolo II – Modalità e condizioni per la definizione delle capacità di trasporto assegnabile per l'anno 2004

Articolo 4

Capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione

- 4.1 Per l'importazione di energia elettrica, la capacità di trasporto disponibile su ciascuna frontiera elettrica è determinata dal GRTN sottraendo dalla capacità di trasporto su base annuale per l'importazione, determinata dal GRTN ai sensi dell'articolo 22, comma 22.1, e relativa alla medesima frontiera, la capacità di trasporto assegnata, per l'anno 2004, ai contratti pluriennali ai sensi dell'articolo 9, comma 9.1.
- 4.2 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto disponibile, di cui al comma 4.1, al netto:
- limitatamente alle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacità di trasporto disponibile;
 - limitatamente alla frontiera meridionale, di una quota assegnata autonomamente da HTSO pari, al massimo, a 150 MW;
 - della quota già assegnata per l'anno 2004 su ciascuna frontiera elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, vale a dire della quota già assegnata per l'anno 2004 su ciascuna frontiera elettrica ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 301/01, e degli articoli 4, comma 4.5, lettere c) e d), e 14 della deliberazione n. 190/02, ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico che non abbiano esercitato la facoltà di cui alla deliberazione n. 151/03;
 - limitatamente alla frontiera elettrica con la Slovenia, di quote di capacità di trasporto, la cui somma è pari al valore massimo di 100 MW nel periodo

invernale, assegnate per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione n. 190/02 ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico che non abbiano esercitato la facoltà di cui alla deliberazione n. 151/03;

- e) limitatamente alla frontiera nord-ovest, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, di quote di capacità di trasporto, la cui somma è pari a 550 MW nel periodo invernale, destinate, prioritariamente e con le medesime modalità di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 301/01, per l'anno 2004, all'assegnazione a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico e che non abbiano esercitato la facoltà di cui alla deliberazione n. 151/03. Di tale somma, una quota pari a 40 MW è riservata per l'assegnazione a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico per punti di prelievo stabiliti in Sardegna;
 - f) delle quote di capacità di trasporto assegnate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del decreto ministeriale 17 dicembre 2003 ed effettuate ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1;
 - g) della quota di capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'articolo 8, comma 8.2.
- 4.3 Le capacità di trasporto di cui al comma 4.2, lettere a), b) ed e), i cui assegnatari non si siano avvalsi della facoltà di cui alla deliberazione n. 151/03, possono essere ridotte per esigenze di conduzione del sistema elettrico nazionale nelle more dell'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale con le medesime modalità di cui al comma 4.9.
- 4.4 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione:
- a) sulla frontiera nord-ovest, è pari alla somma delle capacità di trasporto assegnabili per l'importazione sulla frontiera elettrica con la Francia e sulla frontiera elettrica con la Svizzera;
 - b) sulla frontiera nord-est, è pari alla somma delle capacità di trasporto assegnabili per l'importazione sulla frontiera elettrica con l'Austria e sulla frontiera elettrica con la Slovenia.
- 4.5 Il GRTN verifica con gli operatori di sistema della Svizzera, dell'Austria e della Slovenia la possibilità di fissare la quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema di cui al comma 4.2, lettera a), ad un valore inferiore al 50% della corrispondente capacità di trasporto disponibile.
- 4.6 Il GRTN verifica con HTSO la possibilità di fissare la quota assegnata autonomamente al comma 4.2, lettera b), ad un valore inferiore a quello fissato nel medesimo comma.
- 4.7 Ai fini dell'assegnazione, la capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione su ciascuna frontiera elettrica viene suddivisa in bande. L'ampiezza di ciascuna banda, per ciascuna frontiera elettrica:
- a) in tutte le ore del periodo estivo, è definita mediante l'applicazione alla dimensione della banda di un coefficiente denominato I_{est} ;
 - b) in tutte le ore del periodo intermedio, è definita mediante l'applicazione alla dimensione della banda di un coefficiente denominato I_{int} .

- 4.8 Fino all'implementazione, da parte del GRTN, di misure volte al consolidamento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, l'ampiezza della banda può essere ulteriormente modificata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di coefficienti denominati I_{sic} . Detti coefficienti possono assumere valori diversi per il giorno e per la notte.
- 4.9 I coefficienti I_{est} e I_{int} si applicano anche alle quote di capacità di cui al comma 4.2, lettere da a) ad e).
- 4.10 I coefficienti I_{est} e I_{sic} sono determinati dal GRTN con valenza annuale. Il coefficiente I_{int} è determinato dal GRTN per ciascuna ora del periodo intermedio ed è pubblicato dal medesimo GRTN con almeno una settimana di anticipo rispetto al periodo cui si riferisce.
- 4.11 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verificano riduzioni della capacità di trasporto disponibile su una frontiera elettrica nel periodo invernale o nel periodo estivo, il GRTN può provvedere, limitatamente alla durata dei medesimi interventi e comunque per un numero di giorni complessivamente inferiore a 30 (trenta), a ridurre proporzionalmente l'ampiezza delle bande assegnate. L'entità e la durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di cui all'articolo 24, comma 24.2.
- 4.12 La complessiva capacità di trasporto assegnata in esito alla procedura di assegnazione di cui al comma 4.5, lettera e) viene ripartita tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacità di trasporto disponibili di cui al comma 4.1, valutate al netto delle quote assegnate autonomamente dai rispettivi operatori di sistema ai sensi del comma 4.2, lettera a), delle quote assegnate per l'anno 2004 su ciascuna frontiera elettrica ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 301/01, e dell'articolo 4, comma 4.5, lettere c) e d), della deliberazione n. 190/02 e della capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'articolo 8.
- 4.13 La capacità di trasporto sulla frontiera nord-ovest che si rende disponibile per l'assegnazione per effetto dell'esercizio della facoltà di cui alla deliberazione n. 151/03 è suddivisa tra le frontiere elettriche costituenti la predetta frontiera con le medesime modalità di cui al comma 4.13 tenendo conto delle quote assegnate ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico come risultanti dall'esercizio della citata facoltà.

Articolo 5

Capacità di trasporto assegnabili su base settimanale e giornaliera per l'importazione

- 5.1 Per l'importazione di energia elettrica, la capacità di trasporto assegnabile su base giornaliera su ciascuna frontiera elettrica, è pari alla somma:
- a) della capacità di trasporto assegnabile su base annuale eventualmente non assegnata ai sensi dell'articolo 12;
 - b) della ulteriore capacità di trasporto in importazione che si renda disponibile con continuità durante l'anno, ad eccezione della capacità di trasporto di cui

- all'articolo 23, comma 23.1, anche per effetto della previsione di cui all'articolo 19, commi 19.7 e 19.8 e non assegnata ai sensi dell'articolo 16;
- c) della capacità di trasporto che si renda disponibile con continuità su base giornaliera per effetto di variazioni della capacità impegnata previste nei contratti pluriennali in essere;
 - d) dell'ulteriore capacità di trasporto in importazione che si renda disponibile con continuità su base giornaliera;
 - e) della capacità di trasporto assegnata su base annuale e non utilizzata in ragione dei programmi orari di scambio alla frontiera di cui all'articolo 19, comma 19.3 in importazione;
 - f) della capacità di trasporto pari ai programmi orari di scambio alla frontiera di cui all'articolo 19, comma 19.3 in esportazione.
- 5.2 Per l'importazione di energia elettrica, la capacità di trasporto assegnabile su base settimanale è definita con le medesime modalità di cui al comma 5.1, in quanto applicabili.

Articolo 6

Capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione

- 6.1 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla capacità di trasporto su base annuale per l'esportazione determinata dal GRTN ai sensi dell'articolo 23, comma 23.1, al netto:
- a) limitatamente alle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacità di trasporto;
 - b) limitatamente alla frontiera meridionale, di una quota assegnata autonomamente da HTSO pari, al massimo, a 250 MW.
- 6.2 Le capacità di trasporto di cui al comma 6.1, lettere a) e b), possono essere ridotte per esigenze di conduzione del sistema elettrico nazionale nelle more dell'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale con le medesime modalità di cui al comma 6.7.
- 6.3 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione:
- a) sulla frontiera nord-ovest, è pari alla somma delle capacità di trasporto assegnabili per l'esportazione sulla frontiera elettrica con la Francia e sulla frontiera elettrica con la Svizzera;
 - b) sulla frontiera nord-est, è pari alla somma delle capacità di trasporto assegnabili per l'esportazione sulla frontiera elettrica con l'Austria e sulla frontiera elettrica con la Slovenia.
- 6.4 Il GRTN verifica con gli operatori di sistema della Svizzera, dell'Austria, della Slovenia la possibilità di fissare la quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema di cui al comma 6.1, lettera a), ad un valore inferiore al 50% della corrispondente capacità di trasporto.

- 6.5 Il GRTN verifica con HTSO la possibilità di fissare la quota assegnata autonomamente al comma 6.1, lettera b), ad un valore inferiore a quello fissato nel medesimo comma.
- 6.6 Ai fini dell'assegnazione su base annuale, la capacità di trasporto assegnabile per l'esportazione su ciascuna frontiera elettrica viene suddivisa in bande. L'ampiezza di ciascuna banda, per ciascuna frontiera elettrica:
- a) in tutte le ore del periodo estivo, viene modificata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di un coefficiente denominato E_{est} ;
 - b) in tutte le ore del periodo intermedio, viene modificata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di un coefficiente denominato E_{int} .
- 6.7 Fino all'implementazione, da parte del GRTN, di misure volte al consolidamento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, l'ampiezza della banda può essere ulteriormente modificata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di coefficienti denominati E_{sic} . Detti coefficienti possono assumere valori diversi per il giorno e per la notte.
- 6.8 I coefficienti E_{est} e E_{int} si applicano anche alle quote di capacità di cui al comma 6.1, lettere a) e b).
- 6.9 I coefficienti E_{est} e E_{sic} sono determinati dal GRTN su base annuale. Il coefficiente E_{int} è determinato dal GRTN per ciascuna ora del periodo intermedio ed è pubblicato dal medesimo GRTN con almeno una settimana di anticipo rispetto al periodo cui si riferisce.
- 6.10 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verificano riduzioni della capacità di trasporto su una frontiera elettrica nel periodo invernale o nel periodo estivo, il GRTN può provvedere, limitatamente alla durata dei medesimi interventi e comunque per un numero di giorni complessivamente inferiore a 30 (trenta) a ridurre proporzionalmente la capacità di trasporto assegnata. L'entità e la durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di cui all'articolo 24, comma 24.1.

Articolo 7

Capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera per l'esportazione

- 7.1 La capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera per l'esportazione e per ciascuna frontiera elettrica è determinata dal GRTN con le medesime modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 5.

Titolo III - Modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione su base annuale per l'anno 2004

Articolo 8

Assegnazione di capacità di trasporto alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano ed alla Francia, relativamente alla Corsica

- 8.1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, il GRTN assegna per l'anno 2004 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano bande sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, distinguendole per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa a tali bande, come determinate dal medesimo GRTN sulla base delle richieste di tali Stati e di dimensione complessivamente non superiore a 50 MW per ciascuno Stato.
- 8.2 Il GRTN assegna per l'anno 2004 alla Francia, relativamente alla Corsica, una banda sulla frontiera nord-ovest, determinata dal medesimo GRTN e con dimensione non superiore a 55 MW.
- 8.3 Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, l'energia elettrica immessa nel sistema italiano in utilizzo delle bande di cui ai precedenti commi 8.1 e 8.2 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui ciascuna banda è stata assegnata. Il GRTN verifica il rispetto della condizione di cui al presente comma, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica all'Autorità eventuali violazioni.
- 8.4 L'energia elettrica prelevata nei punti di consumo degli Stati di cui al comma 8.1 e in Corsica in utilizzo della capacità di trasporto assegnata ai sensi del presente articolo si considera energia elettrica esportata dall'Italia.

Articolo 9

Assegnazione di capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

- 9.1 Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, la quota di capacità di trasporto su base annuale per l'importazione strettamente necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulla frontiera elettrica con lo Stato confinante in cui ha sede la parte estera titolare del singolo contratto pluriennale è riservata alla parte italiana titolare dei medesimi o al soggetto acquirente dell'energia elettrica sottesa a detti contratti, qualora l'energia elettrica così importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato.
- 9.2 Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, la capacità di trasporto che si rende disponibile per l'assegnazione per effetto dell'esercizio della facoltà di cui alla deliberazione n. 151/03 è assegnata prima dell'effettuazione delle procedure di cui agli articoli 10 e 12, in misura pari al 40% per ciascuna frontiera elettrica, per l'importazione di energia elettrica da destinare ai clienti del mercato vincolato.

Articolo 10

Procedure di assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione

10.1 Il GRTN svolge:

- a) le procedure per l'assegnazione congiunta con RTE e con gli operatori di sistema della Svizzera, qualora aderenti, della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, secondo le modalità di cui ai successivi articoli;
- b) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di APG ed ELES della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est con le medesime modalità adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest;
- c) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di HTSO della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulla frontiera meridionale con le medesime modalità adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest.

10.2 Il GRTN verifica con APG ed ELES la fattibilità di un'assegnazione coordinata della capacità di trasporto corrispondente alla differenza tra la capacità di trasporto disponibile su ciascuna delle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est e il doppio della quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.

10.3 Il GRTN verifica con HTSO la fattibilità di un'assegnazione coordinata della capacità di trasporto corrispondente alla differenza tra la capacità di trasporto disponibile sulla frontiera meridionale e la somma delle quote assegnate autonomamente da GRTN ed HTSO.

Articolo 11

Richieste di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione

11.1 Possono richiedere l'assegnazione di bande di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione di energia elettrica i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale ai soli fini dell'importazione e del contestuale utilizzo sul territorio nazionale dell'energia elettrica importata, nonché, ai soli fini del transito, i clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE.

11.2 La richiesta per l'assegnazione di bande, presentata secondo le modalità stabilite dal GRTN, deve indicare almeno:

- a) la dimensione di ciascuna banda richiesta, pari a 1 MW o multipli di 1 MW;
- b) la frontiera elettrica a cui si riferisce ciascuna banda richiesta per l'importazione;
- c) per l'importazione di energia elettrica, i punti di prelievo stabiliti sul territorio nazionale cui è destinata l'energia elettrica importata;
- d) per il transito di energia elettrica, i punti di prelievo non stabiliti sul territorio nazionale cui è destinata l'energia elettrica importata ai fini del transito e la relativa frontiera elettrica di contestuale esportazione, ad eccezione della frontiera elettrica con la Grecia;

- e) la potenza media annuale di prelievo corrispondente al rapporto tra l'energia elettrica prelevata, nell'anno 2002, in ciascuno dei punti di prelievo di cui alle lettere c) e d) inclusi nella richiesta e il numero di ore del medesimo anno;
 - f) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo societario di cui al comma 12.8.
- 11.3 La richiesta di cui al comma 11.2 può essere formulata anche da soggetti mandatari dei clienti di cui al comma 11.1, purché detti mandatari siano inclusi nell'elenco degli acquirenti grossisti di cui all'articolo 5 della deliberazione n.20/03. La richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascuno dei punti di prelievo di cui al comma 11.2, lettere c) e d), attestante l'affidamento in esclusiva dell'incarico di richiedere l'assegnazione di bande. Detta dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, secondo modalità definite dal GRTN nei bandi di cui all'articolo 24, comma 24.2. In ogni caso, non può essere presentata più di una richiesta per ciascun punto di prelievo.
- 11.4 La dimensione di ciascuna banda richiesta ai sensi del comma 11.2, lettera a), non può eccedere la somma delle potenze medie annuali indicate nella richiesta ai sensi del medesimo comma, lettera e), al netto delle eventuali quote di capacità di trasporto già assegnate, anche se rinunciate, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione n. 301/01, dell'articolo 4, comma 4.5, lettere c) e d), e dell'articolo 14 della deliberazione n. 190/02, nonché dell'articolo 4, comma 4.2, lettera e).
- 11.5 Al fine degli accertamenti di cui all'articolo 12, comma 12.4, il GRTN può richiedere l'autocertificazione dei prezzi di importazione dell'energia elettrica in esecuzione delle assegnazioni su base annuale di cui al medesimo articolo come risultanti dai documenti disponibili per la fornitura.
- 11.6 I clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE, ovvero i soggetti mandatari di tali clienti, sono tenuti a presentare autocertificazione in merito alle informazioni contenute nella richiesta di cui al comma 11.2 e al rispetto delle condizioni di cui ai commi 11.3 e 11.4. Il GRTN può richiedere ai gestori di rete esteri e alle autorità estere competenti la verifica delle informazioni fornite dai richiedenti e del rispetto delle predette condizioni.
- 11.7 Al fine dell'assegnazione di cui all'articolo 12, le bande richieste per il transito di energia elettrica ai sensi del comma 11.2, lettera d), indicanti la medesima frontiera elettrica per l'esportazione dell'energia elettrica importata, vengono ridotte in proporzione alle quantità richieste dal singolo soggetto sino a che la somma delle richieste così ridotte non ecceda la capacità di trasporto su base annuale per l'esportazione sulla predetta frontiera elettrica come determinata dal GRTN ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 12

Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione

- 12.1 Qualora la capacità di trasporto complessivamente richiesta sulla frontiera nord-ovest, sulla frontiera nord-est o sulla frontiera meridionale ai sensi del precedente articolo non ecceda la capacità di trasporto assegnabile su base annuale

per l'importazione sulla medesima frontiera, al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, il GRTN procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione della capacità di trasporto richiesta a ciascun soggetto richiedente.

- 12.2 Qualora la capacità di trasporto complessivamente richiesta sulla frontiera nord-ovest, sulla frontiera nord-est o sulla frontiera meridionale ai sensi del precedente articolo ecceda la capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulla medesima frontiera, al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, il GRTN procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione a ciascun richiedente di una banda di capacità determinata con la procedura di cui ai successivi commi.
- 12.3 Ai fini dell'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione nei casi di cui al comma 12.2, il GRTN, relativamente a ciascuna frontiera:
- a) procede alla riduzione della dimensione di ciascuna banda applicando alla dimensione richiesta un coefficiente di razionamento pari al rapporto tra la capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione di cui al comma 12.2, al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2 e della capacità eventualmente assegnata ai sensi della lettera b) del presente comma, e la capacità di trasporto risultante dalla somma delle dimensioni delle richieste non escluse ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma;
 - b) provvede, in applicazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, ad assegnare una quota della capacità di trasporto pari al 10 % della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione di cui al comma 12.2, al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, ai soggetti titolari di richieste la cui dimensione, modificata ai sensi della lettera a), risulti superiore alla medesima quota e ad escludere le medesime richieste ai fini di quanto previsto alla successiva lettera d);
 - c) ovvero, nei casi in cui non si verifichi la situazione di cui alla lettera b), provvede ad escludere la singola richiesta di banda di dimensione minima, qualora la dimensione di tale richiesta, modificata ai sensi della lettera a), risulti inferiore a 1 MW;
 - d) reitera il processo di cui alle precedenti lettere a), b) e c), fino a che la capacità di trasporto complessiva delle richieste non escluse risulti inferiore alla capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi della lettera b) del presente comma, ovvero non risultino bande con dimensione inferiore a 1 MW o superiore alla quota di cui alla lettera b) dopo la riduzione di cui alla lettera a).
- 12.4 Nel caso in cui vi siano più richieste uguali che soddisfano la condizione di cui al comma 12.3, lettera c), la scelta della richiesta da escludere viene effettuata mediante il confronto tra i prezzi di cui all'articolo 11, comma 11.5, escludendo la richiesta a cui corrisponde il prezzo di importazione più elevato.
- 12.5 In esito al processo ricorrente di cui al comma 12.3 la capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi del comma 12.3, lettera b), viene assegnata ai

soggetti titolari delle richieste non escluse ai sensi del medesimo comma in proporzione alle medesime richieste e fino a concorrenza della capacità richiesta. Eventuali quote di capacità di trasporto residue, derivanti ad esempio da arrotondamenti, sono assegnate dal GRTN ai medesimi soggetti fino a concorrenza della capacità richiesta.

- 12.6 Qualora la differenza tra la capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione, al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, e la capacità di trasporto assegnata ai sensi dei precedenti commi 12.3 e 12.5 risulti superiore a 1 MW il GRTN provvede ad assegnare la capacità corrispondente a tale differenza ai soggetti assegnatari di capacità di trasporto ai sensi del comma 12.3, lettera b), proporzionalmente alla capacità richiesta da ciascun soggetto.
- 12.7 La complessiva capacità di trasporto assegnata sulla frontiera nord-ovest in esito alla procedura di assegnazione di cui al presente articolo viene ripartita tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacità di trasporto disponibili sulle medesime frontiere elettriche, valutate al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'articolo 8 e delle quote assegnate autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.
- 12.8 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.3, lettera b):
- a) sono considerate congiuntamente le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima società;
 - b) concorrono alla determinazione della quantità complessiva delle bande richieste da un acquirente grossista anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale soggetto opera, direttamente o attraverso società controllate o collegate, in qualità di venditore dell'energia elettrica importata.
- 12.9 Non sono ammesse richieste di capacità di trasporto assegnabile da parte di soggetti assegnatari in esito alle procedure di cui all'articolo 20 di capacità di trasporto per quantità superiori a 220 MW. Ai fini del computo della quota di cui al presente comma si applica quanto previsto dal comma 12.8, lettera a).

Titolo IV- Modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto su base annuale per l'esportazione per l'anno 2004

Articolo 13

Procedure di assegnazione della capacità di trasporto su base annuale per l'esportazione

- 13.1 Il GRTN svolge:
- d) le procedure per l'assegnazione congiunta con RTE e con gli operatori di sistema della Svizzera, qualora aderenti, della capacità di trasporto su base annuale per l'esportazione di cui all'articolo 6, comma 6.1, sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, secondo le modalità di cui ai successivi articoli;
 - e) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di APG ed ELES della capacità di trasporto su base annuale per l'esportazione di cui all'articolo 6,

comma 6.1, sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est e con le medesime modalità adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest;

- f) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di HTSO della capacità di trasporto su base annuale per l'esportazione di cui all'articolo 6, comma 6.1, sulla frontiera meridionale e con le medesime modalità adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest.

13.2 Il GRTN verifica:

- a) con APG ed ELES la fattibilità di un'assegnazione coordinata della capacità di trasporto corrispondente alla differenza tra la capacità di trasporto su ciascuna delle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est e il doppio della quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema;
- b) con HTSO la fattibilità di un'assegnazione coordinata della capacità di trasporto corrispondente alla differenza tra la capacità di trasporto sulla frontiera meridionale e la somma delle quote assegnate autonomamente da GRTN ed HTSO.

Articolo 14

Richieste di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione

- 14.1 Possono richiedere l'assegnazione di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione di cui all'articolo 6, comma 6.1, i clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE.
- 14.2 La richiesta per l'assegnazione di capacità di trasporto, presentata secondo le modalità stabilite dal GRTN, deve indicare almeno:
 - a) il valore della capacità di trasporto richiesta pari a 1 MW o multipli di 1 MW;
 - b) la frontiera elettrica a cui si riferisce la capacità di trasporto richiesta per l'esportazione;
 - c) i punti di prelievo non stabiliti sul territorio nazionale a cui è destinata l'energia elettrica esportata;
 - d) la potenza media annuale di prelievo corrispondente al rapporto tra l'energia elettrica prelevata, nell'anno 2002, in ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera c) e il numero di ore del medesimo anno;
 - e) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo societario di cui all'articolo 12, comma 12.8.
- 14.3 La richiesta di cui al comma 14.2 può essere formulata anche da soggetti mandatari dei clienti di cui al comma 14.1, purché i suddetti mandatari siano inclusi nell'elenco degli acquirenti grossisti di cui all'articolo 5 delle deliberazioni n.20/03. La richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascuno dei punti di prelievo di cui al comma 14.2, lettera c), attestante il suo interesse esclusivo alla richiesta di assegnazione di bande. In ogni caso, non può essere presentata più di una richiesta per ciascun punto di prelievo.
- 14.4 La capacità di trasporto richiesta ai sensi del comma 14.2, lettera a), non può eccedere la somma delle potenze medie annuali indicate nella richiesta ai sensi del medesimo comma, lettera d).

- 14.5 I clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE, ovvero i soggetti mandatari di tali clienti, sono tenuti a presentare autocertificazione in merito alle informazioni contenute nella richiesta di cui al comma 14.2 e al rispetto delle condizioni di cui ai commi 14.3 e 14.4. Il GRTN può richiedere ai gestori di rete esteri e alle autorità estere competenti la verifica delle informazioni fornite dai richiedenti e del rispetto delle predette condizioni.

Articolo 15

Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione

- 15.1 Il GRTN procede all'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione, al netto della capacità di trasporto già assegnata per i transiti di energia elettrica ai sensi dell'articolo 12, con le medesime modalità, in quanto applicabili, di cui al medesimo articolo 12.
- 15.2 Relativamente a ciascuna frontiera elettrica, a nessun soggetto può essere assegnata una quota di capacità di trasporto superiore al 10% della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione.

Titolo V - Sistema di negoziazione delle capacità di trasporto già assegnate su base annuale

Articolo 16

Sistema di negoziazione delle capacità di trasporto già assegnate su base annuale

- 16.1 I diritti di utilizzo delle capacità di trasporto già assegnate ai sensi dei precedenti titoli III e IV possono essere ceduti tra soggetti, ovvero attraverso un sistema di negoziazione nel quale:
- a) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'articolo 11, comma 11.1, limitatamente alla negoziazione di diritti su bande per l'importazione di energia elettrica per il suo utilizzo in Italia, nonché per il transito di energia elettrica;
 - b) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'articolo 14, comma 14.1, limitatamente alla negoziazione di diritti su capacità di trasporto per l'esportazione allocata su base annuale dal GRTN;
 - c) i diritti di utilizzo di bande per l'importazione ovvero per l'esportazione ovvero di transito di energia elettrica vengono trattati in sessioni differenziate;
 - d) la negoziazione dei diritti di utilizzo di capacità di trasporto cui è associata la prestazione del servizio di interrompibilità istantanea del carico viene effettuata in una specifica sessione;
 - e) vengono scambiati diritti di utilizzo su capacità di trasporto pari ad 1 MW;
 - f) le sessioni di negoziazione hanno luogo con cadenza mensile nell'anno 2004;
 - g) le offerte di acquisto e di vendita dei diritti di utilizzo sono abbinate durante la sessione sulla base dell'ordine decrescente delle offerte di acquisto e crescente delle offerte di vendita;

- h) il perfezionamento della singola negoziazione è condizionato alla comunicazione della stessa al gestore del sistema che tiene evidenza delle transazioni relative alla singola banda.
- 16.2 L'acquirente dei diritti di utilizzo ai sensi del comma 16.1 subentra nell'insieme dei diritti ed obblighi facenti capo al cedente in conseguenza dell'assegnazione. L'acquisto di diritti di utilizzo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), è consentito solo a soggetti che siano in possesso dei requisiti cui è subordinata la prestazione del servizio di interrompibilità istantanea del carico.
- 16.3 I soggetti che cedono e acquisiscono capacità di trasporto sul sistema di negoziazione di cui al presente articolo, versano al GRTN un corrispettivo, a titolo di remunerazione delle attività di negoziazione, fissato dal medesimo GRTN nel regolamento di cui all'articolo 24, comma 24.2 e non superiore allo 0,2 % del valore della singola transazione di capacità.
- 16.4 Ai fini della gestione del sistema di negoziazione il GRTN può avvalersi della società Gestore del mercato elettrico Spa.

Titolo VI - Modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera per l'anno 2004

Articolo 17

Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera

- 17.1 Il GRTN procede all'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera sulle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia mediante metodi di assegnazione che:
- siano compatibili con l'assegnazione su base annuale della capacità di trasporto;
 - impongano vincoli alle potenziali transazioni in maniera tale da rendere le medesime compatibili con la capacità di trasporto assegnabile;
 - impieghino un criterio di merito basato su offerte al ribasso del prezzo dell'energia elettrica per l'importazione della medesima attraverso l'utilizzo della capacità assegnabile;
 - tengano conto della suddivisione della rete rilevante in zone ed in zone virtuali;
 - possono avvalersi di mercati organizzati, quale il sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, qualora i medesimi siano operativi.
- 17.2 All'assegnazione di capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera per l'importazione possono partecipare, anche attraverso loro mandatari e secondo le modalità consentite, i clienti del mercato libero e del mercato vincolato.
- 17.3 La capacità di trasporto non assegnata mediante i meccanismi di cui al comma 17.1 e la capacità di trasporto che si rende disponibile durante il giorno possono essere utilizzate dal GRTN ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica.

17.4 L'Autorità, con successivo provvedimento, dispone in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Titolo VII– Diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto

Articolo 18

Definizione delle zone cui si riferiscono i diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto

18.1 Il GRTN indica, per ciascuna frontiera elettrica la zona adiacente alla zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica; a detta zona si riferiscono i diritti e gli obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto come definiti all'articolo 19.

Articolo 19

Diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto su base annuale

19.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti gli assegnatari di capacità di trasporto su base annuale, ivi inclusi i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere.

19.2 I soggetti di cui al precedente comma versano al GRTN il corrispettivo di cui all'articolo 3.

19.3 Gli assegnatari di capacità di trasporto comunicano all'operatore del sistema e al GRTN un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalità previste per la comunicazione al GRTN dei programmi di immissione dei contratti bilaterali.

19.4 Il programma di cui al comma 19.3 non può prevedere, in alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto assegnata nella medesima ora.

19.5 Gli assegnatari di capacità di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma di cui al comma 19.3 tra la zona virtuale corrispondente alla frontiera elettrica cui il programma orario di scambio si riferisce e la zona indicata dal GRTN ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1;

19.6 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, allo scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al comma 19.5, per gli assegnatari di capacità di trasporto su base annuale, non sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacità di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni definite dall'Autorità in materia di dispacciamento dell'energia elettrica.

19.7 Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, qualora, al termine di ciascun mese dell'anno 2004, l'energia scambiata nel medesimo mese da un assegnatario di capacità di trasporto ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione n. 301/01, degli articoli 4, comma 4.5, lettere c) e d), e 14 della deliberazione n. 190/02, nonché dell'articolo 4, comma 4.2, lettera e), che non abbia esercitato la facoltà di cui alla deliberazione n. 151/03, ovvero scambiata da

un assegnatario di capacità di trasporto ai sensi dell'articolo 12, come risultante dal programma di scambio alla frontiera di cui al comma 19.3, risulti inferiore ad una quota pari all'80 % della massima energia che può essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacità nella disponibilità del medesimo soggetto, il medesimo assegnatario decade dai diritti relativi alla capacità di trasporto assegnata per i successivi mesi dell'anno 2004. La corrispondente capacità di trasporto viene assegnata dal medesimo GRTN ai sensi dell'articolo 16. La presente disposizione non si applica ai transiti di energia elettrica.

- 19.8 Gli assegnatari di capacità di trasporto per l'effettuazione di transiti di energia elettrica comunicano il programma orario di importazione ai sensi del comma 19.3 che, contestualmente, viene assunto come programma orario di esportazione sulla frontiera elettrica indicata nella richiesta di cui all'articolo 11, comma 11.2, lettera d). Qualora le modalità di utilizzo delle bande assegnate sulle frontiere elettriche oggetto di importazione ed esportazione ai fini del transito non consentano il rispetto della predetta condizione, viene assunto, ai fini del transito di energia elettrica, il minor valore tra il programma di importazione e il programma di esportazione.
- 19.9 Gli assegnatari di capacità di trasporto ai sensi dell'articolo 8 sono tenuti a pagare o a ricevere dal GRTN i corrispettivi di sbilanciamento in relazione al programma orario di scambio in esportazione comunicato ai sensi del comma 19.3.

Articolo 20

Diritti ed obblighi dei soggetti assegnatari di capacità di trasporto assegnata su base annuale autonomamente dagli operatori di sistema

- 20.1 Ai soggetti cui siano assegnate autonomamente, da parte di un operatore di sistema, quote della capacità di trasporto disponibile e riservate all'assegnazione di detto operatore ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, lettere a) e b), sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'articolo 19, commi da 19.2 a 19.5, purché il medesimo operatore:
- a) si impegni a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio;
 - b) si impegni ad applicare una disciplina non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.

Titolo VIII – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21

Funzioni di sorveglianza e promozione della sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi

- 21.1 L'Autorità esercita una funzione di sorveglianza sulle procedure di assegnazione della capacità di trasporto controllando che l'assegnazione della medesima avvenga in coerenza con i criteri generali di cui al presente provvedimento.
- 21.2 L'Autorità ricerca accordi con le autorità nazionali di regolamentazione di cui al regolamento n. 1228/03 preposte alla regolazione e al controllo delle reti elettriche interconnesse nonché con gli organismi a ciò deputati negli Stati non appartenenti

all'Unione Europea finalizzati alla promozione della sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi e allo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica in condizioni di sicurezza e di efficienza.

Articolo 22

Direttiva al GRTN per la determinazione delle capacità di trasporto

- 22.1 Per l'anno 2004, ad eccezione dei casi in cui intervengano indisponibilità di elementi della rete di interconnessione che rendano necessaria la riduzione della relativa capacità di trasporto e fatti salvi accordi tra i gestori di rete intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i valori obiettivo delle capacità di trasporto relativi al periodo invernale della capacità di trasporto su base annuale per l'importazione di energia elettrica sono pari a 5800 MW sulla frontiera nord-ovest e a 700 MW sulla frontiera nord-est.
- 22.2 Entro il 22 dicembre 2003, il GRTN determina e comunica al Ministro delle attività produttive e all'Autorità i valori delle capacità di trasporto su base annuale per l'importazione e per l'esportazione di energia elettrica, per l'anno 2004 e per ciascuna frontiera elettrica:
- assegnabili dal medesimo GRTN a partire dall'1 gennaio 2004;
 - utilizzabili dagli assegnatari a partire dall'1 gennaio 2004, nelle more dell'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale.
- 22.3 Nella comunicazione di cui al comma 23.2, il Gestore della rete, indica:
- il valore del coefficiente I_{est} di cui all'articolo 4, comma 4.8, lettera a);
 - il valore del coefficiente E_{est} di cui all'articolo 6, comma 6.5, lettera a).
- 22.4 Nel corso dell'anno 2004, in seguito all'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, il GRTN determina e comunica al Ministro delle Attività Produttive e all'Autorità la ripartizione tra le frontiere elettriche della differenza tra la capacità di trasporto obiettivo di cui al comma 22.1 e la capacità di trasporto di cui al comma 22.2, lettera b), ivi incluse le capacità di trasporto assegnabili di cui al medesimo comma, lettera a), ma non utilizzabili a partire dall'1 gennaio 2004.
- 22.5 Entro il 29 febbraio 2004, il GRTN trasmette all'Autorità, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento n.1228/2003, un modello generale di calcolo della capacità totale di trasporto sulla rete di interconnessione elaborato congiuntamente dai gestori delle reti interconnesse con il sistema elettrico nazionale.

Articolo 23

Assegnazione di quote capacità di trasporto obiettivo non assegnate prima dell'1 gennaio 2004

- 23.1 In seguito all'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il

sistema elettrico nazionale, le quote di capacità di trasporto obiettivo di cui all'articolo 23, comma 23.1, non assegnate prima dell'1 gennaio 2004, sono assegnate dal GRTN agli assegnatari di capacità di trasporto assegnabile su base annuale in proporzione alle richieste dei medesimi di cui ai precedenti articoli 11 e 14 fino a concorrenza della capacità di trasporto richiesta e a condizione che nessun soggetto divenga titolare, su base annuale, di una capacità di trasporto superiore al 10 % del valore della capacità di trasporto assegnabile su base annuale, tenendo conto dei rapporti di collegamento tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 10.9.

- 23.2 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto assegnata ai sensi del presente articolo possono essere ceduti tra soggetti, ovvero attraverso il sistema di negoziazione di cui al titolo V del presente provvedimento.

Articolo 24

Disposizioni transitorie e finali

- 24.1 Entro il 22 dicembre 2003 il GRTN predispone e trasmette all'Autorità uno o più schemi di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per la frontiera nord-ovest, predisposte di concerto con RTE. Nel caso si proceda ad assegnazioni coordinate di cui all'articolo 13, comma 13.2, il GRTN predispone, entro la medesima data, proposte di regolamento per l'assegnazione coordinata.
- 24.2 Successivamente alla verifica di cui al comma 24.5, tenendo conto delle necessarie articolazioni procedurali derivanti dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 151/03, il GRTN pubblica sul proprio sito *internet* uno o più bandi per la partecipazione alle assegnazioni su base annuale della capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero, per la frontiera nord-ovest, per la frontiera nord-est e per la frontiera meridionale, indicando almeno:
- a) i valori delle capacità di trasporto per l'importazione e l'esportazione e relative alle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, ivi incluse le capacità di trasporto dei corrispondenti collegamenti tra le zone di rete;
 - b) i valori delle capacità di trasporto assegnabili;
 - c) i valori delle capacità di trasporto utilizzabili nelle more dell'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale;
 - d) i valori dei coefficienti I_{est} e E_{est} e per ciascuna frontiera elettrica;
 - e) le modalità per l'assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2004, conformemente alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
- 24.3 L'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione e per l'esportazione, nonché per il transito di energia elettrica su base annuale deve avvenire entro il 30 dicembre 2003.
- 24.4 Entro il 15 febbraio 2004 il GRTN predispone e trasmette all'Autorità:
- a) uno schema di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di negoziazione di cui all'articolo 16, prevedendo, al fine di un'adeguata trasparenza, la pubblicazione delle quantità negoziate e dei

- prezzi a cui avvengono le negoziazioni, nel rispetto degli obblighi di segretezza sulle informazioni commerciali relative ai soggetti che stipulano transazioni, nonché misure finalizzate a garantire che nessun soggetto divenga titolare, su base annuale, di una capacità di trasporto superiore al 10% del valore della capacità di trasporto assegnabile su base annuale, tenendo conto dei rapporti di collegamento tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 10.9;
- b) uno schema di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento dei sistemi di assegnazione su base settimanale e giornaliera di cui all'articolo 17.
- 24.5 L'Area elettricità dell'Autorità verifica la conformità degli schemi di cui ai commi 24.1 e 24.4 comunicando al GRTN l'esito di dette verifiche. Gli esiti della verifica di cui al comma 24.1 devono essere comunicati entro 5 giorni dal ricevimento della medesima; per la verifica di cui al comma 24.4, tale termine è posto pari a 10 giorni. Trascorso i predetti termini gli schemi si intendono positivamente verificati.
- 24.6 Il GRTN trasmette all'Autorità rapporti mensili relativi:
- a) all'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile;
- b) all'utilizzo della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero specificando il titolo in base al quale è stata utilizzata la capacità di trasporto unitamente alla ripartizione dell'energia elettrica importata nel suddetto periodo tra i diversi soggetti.
- 24.7 Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 24.2 il GRTN pubblica i valori previsti dei coefficienti I_{int} e E_{int} per ciascuna ora del periodo intermedio. Il GRTN aggiorna i suddetti valori pubblicati a seguito di eventi che ne modifichino la previsione.
- 24.8 Il GRTN pubblica nel proprio sito *internet*:
- a) con cadenza bimestrale i valori previsti della capacità di trasporto su ciascuna frontiera elettrica per l'anno 2004; tali valori sono, in ogni caso, aggiornati dal GRTN durante l'anno a seguito di eventi che ne modifichino la previsione;
- b) con cadenza giornaliera i valori previsti della capacità di trasporto su ciascuna frontiera elettrica in ciascuna ora del giorno successivo;
- c) i risultati delle assegnazioni di capacità di trasporto.